



SENTENZA N. 28/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73844** del registro di segreteria, depositato il 16.02.2023, ad istanza di **(omissis)**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano ed elettivamente domiciliato in Palermo presso lo Studio dei medesimi in via Libertà n. 62;
(pec: cirocatalano@pec.it; simona.fell@pec.it; francescoleone@pec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21;

Visti il ricorso introduttivo e i documenti di causa.

FATTO

Il ricorrente, dipendente dell'Esercito italiano con decorrenza 21.04.1982 ed in congedo dal 31.12.2020, risulta titolare di trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto dall'INPS di Caserta con decorrenza 01.01.2021. Ne domanda la rideterminazione sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 unitamente alla condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze arretrate, incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.

Dopo aver rappresentato di essere destinatario, ai sensi dell'art. 1, commi 12 e 13, l. n. 335/1995, di trattamento pensionistico misto, in quanto alla data del 31.12.1995 non poteva far valere un servizio utile pari o superiore a 18 anni, rivendica – in riferimento alla parte retributiva limitatamente agli anni maturati sino al 31.12.1995 – il proprio diritto al trattamento previsto dall'art. 54, d.p.r. n. 1092/73 per il quale *"la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile"*. Viceversa, gli sarebbe stata illegittimamente applicata la più sfavorevole aliquota del 35% di cui all'art. 44 del citato d.p.r. ai sensi del quale *"la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80%"*.

Per questo motivo, in data 31.08.2022 domandava, senza successo, all'Istituto previdenziale il ricalcolo del proprio trattamento previa applicazione della più favorevole aliquota del 44%. Seguiva deposito del ricorso in epigrafe in data 16.02.2023 presso questa Sezione Giurisdizionale.

All'odierna pubblica udienza, è presente soltanto l'avv. Ugo Scognamiglio, per delega dei difensori costituiti, per il ricorrente che insiste per l'accoglimento del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Questo Giudice osserva che le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale si sono recentemente pronunciate in sede nomofilattica sulla questione di massima relativa all'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973.

Con la sentenza n. 1/2021/QM/PRES, il Supremo Consesso, innanzitutto, ha osservato che *"l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla*

richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in: 1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico); 2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti espressamente dall'art. 52; 3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni".

Muovendo da tali premesse ha stabilito il seguente principio di diritto: *“La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”. “Conseguentemente: L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.*

2. In applicazione dei summenzionati principi, in favore dell'odierno ricorrente, che ha maturato alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva inferiore agli anni 18, deve riconoscersi il diritto alla rideterminazione della quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento tramite applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 nei termini espressi dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM.

Al medesimo va, altresì, riconosciuto il diritto alla corresponsione delle somme dovute per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a

ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Sez. Riun., sent, n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; art. 167, comma 3 c.g.c.).

3. In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, composte solo a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica, si compensano le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'applicazione dell'aliquota del 44% prevista dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73, con rideterminazione del trattamento a decorrere dal collocamento in congedo (31.12.2020), e condanna dell'INPS al pagamento, a partire dalla ridetta data, delle differenze economiche sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del cumulo parziale.
2. Compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2024.

Il Giudice Unico
(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 15.01.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale